

STATUTO

Art.1 Costituzione

E' costituita a tempo indeterminato un'Associazione senza fine di lucro regolamentata dal presente Statuto e dalle legge vigenti in Italia.

Art.2 Denominazione

L'Associazione assume la denominazione di "**Camera di Commercio ITALIA-UZBEKISTAN**" (in seguito per brevità indicata come Camera).

Art. 3 Finalità

La Camera ha come finalità quella di creare, accrescere e consolidare i rapporti di conoscenza tra l'Italia e l'Uzbekistan per consentire lo sviluppo delle relazioni commerciali, culturali, sociali ed economiche tra i due Paesi.

La Camera è una associazione apolitica senza finalità di lucro e non può distribuire utili né proventi ai soci; essa può percepire somme, rimborsi, proventi, contributi e quote associative; promuovere, firmare ed attuare accordi; acquistare o prendere in locazione beni mobili ed immobili e gestirli; citare ed essere convenuta in giudizi e arbitrati in qualità di attore o convenuto, costituire rappresentanza e distaccamenti operativi in altre città d'Italia e dell'Uzbekistan; compiere ogni altra attività compatibile con il presente Statuto.

Art. 4 Attività

Al fine di conseguire le finalità di cui l'art. 3 la Camera è abilitata a promuovere studi e ricerche di mercato; organizzare incontri, convegni, fiere, missioni economiche ed altre manifestazioni di carattere culturale e sociale, con la finalità di rafforzare l'amicizia tra i due Paesi, promuovere ed incentivare la costituzione di società miste, fornire servizi ai propri soci., collaborare con le camere di commercio, le associazioni di categoria ed altri enti, agevolare la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra operatori, favorendo il ricorso all'arbitrato per la composizione delle liti con la collaborazione delle Camere Arbitrali dei Paesi interessati.

Art. 5 Sede

La Camera ha sede a Milano.

Altre sedi potranno essere costituite in Italia, Uzbekistan e Paesi terzi.

Art. 6 Soci

Possono essere Soci della Camera persone giuridiche e persone fisiche.

I Soci sono di cinque tipologie distinte:

- soci Fondatori, coloro che davanti al notaio hanno posto in essere la Camera e versino la quota di iscrizione annuale prevista per questa categoria di soci;

- soci Ordinari, persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane ad estere che in sintonia con le finalità della

Camera abbiano versato la quota di iscrizione annuale;

- soci Sostenitori, quei Soci che abbiano versato la quota di iscrizione annuale prevista per le due categorie A e B;

- soci Benemeriti, quei Soci che liberamente hanno versato, oltre alla quota sociale annuale, un ulteriore consistente contributo;

- soci Onorari, quei Soci che per virtù di loro qualità speciali sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Art.7 Modalità di ammissione e dismissione

Si diventa Socio Ordinario compilando la domanda di Ammissione, accettando le Regole dello Statuto e qualora il Consiglio Direttivo approvi la domanda, pagando la quota di iscrizione annuale, la cui entità, differenziata per categoria, verrà stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera Raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

II Consiglio Direttivo ha la possibilità di accettare o non accettare le domande di ammissione.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

I soci possono cessare dalla Camera in seguito a decisione del Consiglio Direttivo, per una delle seguenti cause:

a. ritardo nel pagamento della quota sociale annuale;

b. mancato assolvimento dei doveri derivanti dalla condizione di socio della Camera;

c. estinzione del soggetto giuridico o morte della persona fisica, soci della Camera;

d. cessazione dell'attività rappresentante il titolo di ammissione alla Camera.

La decisione del Consiglio Direttivo sulla cessazione della Camera non può essere oggetto di ricorso od impugnazione.

La cessazione della Camera non comporta la restituzione delle quote sociali pagate né fa venire meno l'obbligo di pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso.

Art. 8 Organi della Camera

Sono Organi della Camera:

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti ed Onorari, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del Bilancio e delle attività della Camera, l'Assemblea può essere convocata in modalità straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci od un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi località. La convocazione dei Soci in Assemblea deve essere fatta per scritto, dal Consiglio Direttivo, a

mezzo di telefax o e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento, spedita non più tardi di 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario Generale.

Il libro dei verbali delle assemblee è conservato presso la sede sociale della Camera. II Socio della Camera può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio previo rilascio di una delega scritta; ciascun delegato può essere portatore di non più di cinque deleghe ed esprimere tanti voti quante sono le deleghe di cui è portatore.

II numero legale dell'Assemblea generale è rappresentato dal 50% dei voti più un voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In modalità straordinaria l'Assemblea viene convocata per deliberare su modifiche ed emendamenti allo Statuto nonché sulle decisioni sull'eventuale riorganizzazione e scioglimento della Camera; le delibere vengono approvate dalla maggioranza qualificata (2/3 dei voti dei Soci della Camera presenti o rappresentati alla sessione).

E' ammessa la partecipazione in teleconferenza e/o per telefono.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Revisori;

- l'elezione del Collegio dei Probiviri;

- l'esame della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività Camerale;

- l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente e dei piani di spesa per l'anno in corso;

- la nomina dei presidenti Onorari;

- ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche e gli emendamenti allo Statuto;

- le decisioni sull'eventuale cessazione dell'attività e scioglimento della Camera;

- le decisioni sulle problematiche camerali di particolare rilevanza ed impatto sulla struttura e sull'organizzazione camerale, per le quali il Comitato Direttivo abbia ritenuto opportuno investire l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) componenti, è l'Organo di Rappresentanza della Camera; i componenti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e, salvo i Soci Fondatori che ne fanno parte di diritto, durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal Presidente con telefax o e-mail contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgi-

mento, spedita a tutti i consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 3 (tre) giorni.

Il libro dei verbali è conservato presso la sede sociale della Camera.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario Generale. Ciascun componente del Consiglio Direttivo esprime un voto.

E' ammessa la partecipazione in teleconferenza e/o per telefono.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, qualunque sia il loro numero: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente.

La costituzione e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario; il libro è conservato presso la sede sociale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i Presidenti Onorari, che esprimono parere consultivo.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la nomina tra i propri componenti del Presidente, cittadino italiano o uzbeko, di massimo sei Vice-Presidenti, cittadini italiani o uzbeki tra i quali può nominare un Vice-Presidente Esecutivo; la nomina dei Consiglieri con incarichi speciali che fanno parte della Giunta Esecutiva;

b) la nomina del Segretario Generale;

c) la redazione e la presentazione all'Assemblea dei Soci sull'attività della Camera e sul bilancio annuale consuntivo e preventivo; Bilanci e relazioni devono essere a disposizione dei soci presso gli uffici della Camera accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori;

d) la nomina di eventuali commissioni per lo studio di questioni concernenti l'attività della Camera;

e) l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività camerale e non riservata all'Assemblea dei Soci;

f) l'ammissione dei soci e la loro esclusione;

g) la determinazione della quota annuale per categoria che ciascun socio deve versare;

h) la determinazione dei poteri del Segretario Generale;

i) l'assunzione ed il licenziamento degli altri funzionari della Camera.

Nei casi di dimissioni o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del Consiglio Direttivo, esso verrà sostituito da un altro membro cooptato dal Consiglio Direttivo; il sostituto così nominato eserciterà le sue funzioni fino alla prima Assemblea dei Soci, la quale provvederà a confermarlo o sostituirlo fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è l'organo di governo esecutivo della Camera ed è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Esecu-

tivo, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere e dai Consiglieri con incarichi speciali; dura in carica tre anni e svolge l'attività di governo esecutivo della Camera.

Il Collegio dei Revisori Contabili, nominato dall'Assemblea dei soci, e formato da tre componenti eletti tra i Soci e non soci; il Collegio dura in carica tre anni e svolge l'attività di controllo sulla congruità dei conti della Camera. Il Presidente è scelto dagli stessi componenti. Non possono far parte del Collegio dei Revisori i componenti del Consiglio Direttivo, nonché coloro che rivestono altre cariche nella Camera o che sono di essa dipendenti.

II Collegio del Probiviri, nominato dall'Assemblea dei soci, è formato da tre componenti eletti tra i Soci, dura in carica tre anni e svolge l'attività di magistratura interna per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci, per motivi inerenti alle attività della Camera e che non siano di pertinenza della magistratura ordinaria. II Presidente è scelto dagli stessi componenti.

Tutte le cariche sociali non prevedono emolumento alcuno, salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 Poteri inerenti alle cariche sociali

Il Presidente è il legale rappresentante della Camera ed in quanto tale ha la funzione di rappresentare la Camera presso le Istituzioni; egli funge da portavoce del Consiglio Direttivo e coordina le politiche sociali economiche della Camera,

presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee Annuali dei Soci, sia Ordinarie che, eventualmente, Straordinarie.

I Vicepresidenti svolgono gli incarichi attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente Esecutivo svolge gli incarichi attribuiti dal Consiglio Direttivo ed affianca il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

II Segretario Generale è incaricato del funzionamento operative della Camera, controlla che le attività siano in sintonia con le finalità, gode dei poteri di amministrazione ordinaria.

II Consiglio Direttivo può rinunciare a nominare il Segretario Generale incaricando il Vice Presidente Esecutivo o un Vice Presidente dei compiti del Segretario Generale.

II Tesoriere tiene in ordine i conti della Camera ed informa il Consiglio Direttivo ogni mese e compila il bilancio consuntivo e di previsione entro il 31 marzo di ogni anno e può, sui mandato del Consiglio Direttivo, aprire e gestire conti correnti bancari.

Le fonti di finanziamento della Camera sono formate da:

a- quote sociali annuali;

b- contributi straordinari ed elargizioni;

c- somme ricavate dalla prestazione di servizi camerali;

d- proventi e rimborsi derivanti dall'organizzazione di attività;

e- tutte le altre entrate delle quali la Camera possa legittimamente disporre.

L'esercizio sociale e annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.10 Modifiche Statuto

Modifiche e variazioni del presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

Art.11 Scioglimento della Camera

La Camera può essere sciolta, oltre che in tutti i casi previsti dal Codice Civile, nel caso ne facciano richiesta i due terzi dei Soci ordinari, oppure i due terzi del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Disposizioni Finali

Per ogni controversia tra i soci o tra i soci e la Camera, avente ad oggetto i diritti e gli obblighi conseguenti alla qualità di socio, nonché l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, è riservata la competenza esclusiva al Foro di Milano ove la Camera ha sede legale.

FIRMATO:

LUIGI IPERTI

MASSIMO MALVANO NOTAIO